AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"FABRIZIO GUARINO"
Via Starza Novella, 2 – 83029 Solofra (AV) – C.F. 80014660643
PEC: casalbergofabrizio@pec.it
Gestione Commissariale

Spett.le Comune di Solofra
Area III^ Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici
PEC: protocollo.solofra@asmepec.it

e, per conoscenza,

Al Sindaco del Comune di Solofra
PEC: sindaco.solofra@asmepec.it

Al Responsabile dell'Area II Finanziaria – Ufficio Patrimonio
PEC: ragioneria.solofra@asmepec.it

Al Responsabile dell'Area I AA.GG. – Ufficio Contenzioso
PEC: personale.solofra@asmepec.it

OGGETTO: Area censita al foglio 12, particella 392, sita in via Cappuccini. Riscontro alla nota di codesto Ente prot. n. 15090 del 16/09/2026. Istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, individuazione del responsabile del procedimento, costituzione in mora, riserve e istanza di accesso documentale.

Il sottoscritto Dott. Stefano Kenji Iannillo, nella qualità di Commissario straordinario dell'A.S.P. "Fabrizio Guarino" di Solofra, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 52 del 01/07/2026, in riscontro alla nota indicata in oggetto, comunica quanto segue.

1. Presa d'atto delle risultanze istruttorie

L'Azienda prende formalmente atto degli accertamenti comunicati con la nota prot. n. 15090 del 16/09/2026 e, in particolare, delle seguenti risultanze, che si intendono acquisite agli atti del presente procedimento:

a) l'originaria particella 36 del foglio 12 fu interessata dal procedimento di occupazione d'urgenza disposto con decreto prefettizio prot. n. 42478/AA del 16 giugno 1976, finalizzato alla realizzazione della strada Turci–XII Apostoli, con presa di possesso effettuata il 5 luglio 1976;

b) la documentazione reperita da codesto Ente attesta l'avvio e l'esecuzione della fase occupativa, ma non comprende un decreto definitivo di esproprio né altro titolo traslativo specificamente riferibile all'area oggi censita come particella 392;

c) il contratto di cessione bonaria rep. n. 69 del 10 maggio 1997, trascritto il 4 giugno 1997 ai nn. 8227/7051, riguarda le particelle 292, 294 e 302 del foglio 12 e non comprende la particella 392, non costituendo pertanto titolo per il trasferimento né per la voltura catastale di quest'ultima in favore del Comune;

d) la visura storica per immobile n. T403857/2026 del 15 settembre 2026 attesta la continuità catastale tra l'originaria particella 36 e l'attuale particella 392, costituita mediante frazionamento del 9 marzo 1999 introdotto negli atti catastali il 15 marzo 1999 al n. 987.1/1999, della superficie di 852 mq;

e) codesto Ente ha espressamente escluso che il contratto del 1997 abbia trasferito al Comune la particella 392 e ha dato atto dell'insussistenza, allo stato, dei presupposti per una voltura catastale dell'area in favore del Comune.

L'Azienda, quale soggetto risultante dal riordino dell'originaria istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Ospizio Fabrizio Guarino per i vecchi poveri del Comune di Solofra", alla quale l'area risulta tuttora intestata per il diritto di proprietà di 1000/1000, è pertanto legittimata a ogni iniziativa a tutela del bene.

Si rappresenta, inoltre, che dalle verifiche sin qui condotte sugli archivi aziendali non risulta alcuna evidenza documentale della corresponsione, in favore dell'ente, di indennità riferibili all'area in oggetto per il periodo 1976–1999. La ricognizione prosegue e ogni ulteriore risultanza sarà tempestivamente comunicata.

2. Sulla dichiarata conclusione del procedimento

La nota di riscontro afferma, da un lato, che "l'Ufficio preposto dovrà procedere" alla verifica della continuità delle trascrizioni, degli eventuali pagamenti effettuati nell'ambito del procedimento originario e alla valutazione delle soluzioni consentite dall'ordinamento; dall'altro, che "il procedimento, per quanto di competenza di questo ufficio, si ritiene concluso".

L'Azienda prende atto che l'Area III^ Tecnica ha esaurito gli adempimenti di propria competenza. Resta tuttavia impregiudicata, e anzi espressamente riconosciuta dalla stessa nota, la necessità di una determinazione conclusiva dell'Amministrazione comunale in ordine alla posizione dell'area, che non può ritenersi assorbita dalla chiusura della fase di ricognizione documentale.

Si chiede pertanto a codesto Ente di comunicare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il nominativo del responsabile del procedimento cui compete l'adozione della determinazione conclusiva, nonché il termine entro il quale la stessa sarà assunta.

3. Istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001

Accertata l'assenza di un titolo traslativo riferibile alla particella 392 e la perdurante utilizzazione dell'area per finalità di viabilità pubblica, la scrivente Azienda chiede formalmente l'avvio del procedimento previsto dall'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e la conseguente adozione di una determinazione espressa.

L'Azienda dà atto che l'acquisizione prevista dalla norma costituisce esercizio di potere discrezionale, rimesso alla valutazione comparativa degli interessi in conflitto e alla motivazione dell'Amministrazione occupante, e che nessuna istanza del privato può predeterminarne l'esito. Ciò di cui si chiede l'esercizio non è dunque l'acquisizione in quanto tale, bensì la determinazione, nell'una o nell'altra direzione consentita dall'ordinamento, di una posizione che allo stato resta priva di definizione.

Tale determinazione ha carattere doveroso. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 19 gennaio 2015, n. 735, hanno escluso che lo spossessamento e l'irreversibile trasformazione del fondo producano effetto traslativo, qualificando la fattispecie come illecito permanente; il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con le sentenze 20 gennaio 2020, nn. 2, 3 e 4, ha precisato che l'illecito permanente cessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 42-bis – acquisizione o restituzione – ovvero mediante contratto traslativo di natura transattiva, e ha affermato la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione, non residuando alcuno spazio per la perdurante inerzia. La disposizione è stata dichiarata conforme a Costituzione da Corte costituzionale n. 71 del 2015 e si applica, ai sensi del comma 8, anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Si assegna a tal fine il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

4. Costituzione in mora e riserve

Con la presente l’Azienda costituisce in mora codesta Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 del codice civile, in relazione al pregiudizio derivante dall’utilizzazione dell’area in assenza di titolo, formulando sin d’ora espressa riserva di ogni azione a tutela del proprio diritto, tanto in via reale quanto in via risarcitoria e indennitaria.

Si dichiara espressamente che nessun atto, comportamento o comunicazione della scrivente Azienda – ivi compresa la presente nota e la precedente istanza acquisita al prot. comunale n. 13511 del 18 agosto 2026 – può essere interpretato come acquiescenza, rinuncia, anche abdicativa, o riconoscimento di qualsivoglia titolo in capo a terzi sull’area in oggetto.

5. Dichiarazioni dell’Azienda in ordine allo stato dei luoghi

L’Azienda dichiara che né essa né l’ente dal quale deriva hanno mai prestato, in alcuna forma, consenso espresso o tacito all’utilizzazione dell’area da parte della collettività, né hanno mai posto in essere atti volontari di destinazione della stessa a uso pubblico. L’attuale utilizzazione discende esclusivamente dall’occupazione disposta con il decreto prefettizio del 16 giugno 1976 e dalla mancata conclusione del relativo procedimento.

L’Azienda dichiara altresì di non avere mai esercitato, né di esercitare, alcun potere di governo, gestione, manutenzione o vigilanza sul tratto stradale, declinando pertanto ogni posizione di custodia ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, che compete al soggetto che ne ha la disponibilità materiale e giuridica. Si invita codesto Ente a voler confermare formalmente l’assunzione, in capo all’Amministrazione comunale, degli obblighi di manutenzione e di sicurezza del tratto.

6. Istanza di accesso documentale

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in ragione dell’interesse diretto, concreto e attuale connesso alla titolarità formale del bene e alla tutela della propria posizione giuridica, si chiede il rilascio di copia dei seguenti atti:

a) decreto prefettizio prot. n. 42478/AA del 16 giugno 1976 e relativo verbale di immissione in possesso del 5 luglio 1976;

b) atti di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera Turci–XII Apostoli, con indicazione dei termini fissati per il compimento delle espropriazioni e dei lavori e delle eventuali proroghe;

c) copia integrale del contratto di cessione bonaria rep. n. 69 del 10 maggio 1997, comprensiva delle premesse e degli allegati, e della relativa nota di trascrizione ai nn. 8227/7051 del 4 giugno 1997;

d) atti di liquidazione, mandati di pagamento, quietanze ovvero attestazioni di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti relativi alle indennità riferibili all’originaria particella 36 del foglio 12, per il periodo 1976–1999;

e) tipo di frazionamento del 9 marzo 1999, introdotto negli atti catastali il 15 marzo 1999 al n. 987.1/1999, con indicazione del soggetto richiedente e del tecnico redattore;

f) visura storica per immobile n. T403857/2026 del 15 settembre 2026 richiamata nella nota di riscontro;

g) estratto dell’elenco delle strade comunali e del catasto delle strade di cui all’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo al tratto in questione, con indicazione degli atti di classificazione e del titolo in forza del quale il Comune ne assume la manutenzione.

Si richiama il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Si resta a disposizione per un sopralluogo congiunto e per ogni chiarimento, anche in sede di incontro tecnico tra gli uffici, e si porgono distinti saluti.

Solofra, 22/09/2026

Il Commissario straordinario
Dott. Stefano Kenji Iannillo